

GUIDA ALLA TRASPARENZA E ALLA TUTELA DEI DATI PERSONALI CITI VISA



AVVISO

"PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA"

L'AVVISO RICHIAMA L'ATTENZIONE SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A FAVORE DEI CLIENTI
L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI PREVISTA DAL D.LGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA
L'AVVISO NON RIGUARDA LA TRASPARENZA DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATA DAL D.LGS. N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA) E DALLE DISPOSIZIONI DELLA CONSOB

SEZIONE I DIRITTI

Il Cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
- di avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, dati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
- qualora la banca si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
- di ricevere un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
- di ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
- di vedere unilateralmente modificate le condizioni economiche e contrattuali solo in presenza di un giustificato motivo e di essere, in tal caso, preventivamente informato mediante una "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- di recedere dal rapporto, in caso di variazioni dei tassi, prezzi ed altre condizioni, entro un periodo non inferiore a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione delle altre forme di comunicazione ammesse, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate;
- di ottenere a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni.

In particolare, per i contratti di credito al consumo, il Cliente, in qualità di consumatore, ha diritto:

- di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
- di opporre al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
- nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo esclusivo con il finanziatore, di agire contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.

SEZIONE II NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
- l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
- l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
- l'inefficacia delle variazioni sfavorevoli unilateralmente disposte dall'intermediario nel mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo 385/93 ed, in particolare, la mancata comunicazione delle stesse come "Proposta di modifica unilaterale del contratto", per iscritto o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal cliente; la previsione di termini di efficacia inferiore a trenta giorni dalla ricezione della comunicazione; il mancato riconoscimento al cliente del diritto di recesso, senza spese, entro sessanta giorni dal ricevimento della "Proposta di modifica unilaterale del contratto";
- l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge;
- la facoltà, in suo favore, di recedere in ogni caso nei contratti di durata senza penalità e senza spese di chiusura.

In particolare, per i contratti di credito al consumo, sono a tutela del Cliente, in qualità di consumatore:

- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
- l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica; l'obbligo di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni e servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
- l'obbligo di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una Carta di Credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
- l'applicazione delle disposizioni previste (dall'art. 1525 codice civile) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

SEZIONE III PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di eventuali reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca, il cui compito è proprio quello di intervenire in casi di disservizio, inviando una lettera con ogni dettaglio riguardante quanto accaduto e allegando copia della documentazione che ritiene più utile a:

Citibank International Plc
Ufficio Reclami
Via della Moscova, 3
20121 Milano

Ogni richiesta verrà seguita con grande attenzione e la banca avrà cura di fornire nel più breve tempo possibile una risposta, in ogni caso entro i tempi previsti dalle normative vigenti. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale. Tutte le procedure sopra descritte sono gratuite, ad eccezione delle spese per la corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

FOGLIO INFORMATIVO CARTA DI CREDITO CITI VISA

Foglio informativo n° 15- Data ultimo aggiornamento 01/01/2009

Citibank International Plc - Forma giuridica: Public Limited Company - Succursale italiana di Banca estera - Sede legale in Italia: Foro Buonaparte, 16 - 20121 Milano - Sede Amministrativa: Via della Moscova, 3 - 20121 Milano - www.citibank.it - Codice ABI: 03061 - Iscritta all'Albo delle Banche N. 5334 - Gruppo bancario di appartenenza: Citigroup - R.I. Milano N. 12116380150 - Iscriz. CCIAA N. 116828/1997.

Sistema di garanzia cui la banca aderisce: UK Deposit Protection Scheme - Capitale sociale: GBP 1.757.011.709,00 / Riserve: GBP 136.685.842 - Autorità di vigilanza estera competente: FSA - Financial Services Authority.

Parte riservata al soggetto incaricato dell'offerta

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Caratteristiche

La Carta di Credito, nel Limite Massimo di utilizzo (fido determinato dall'Emittente), consente:

- di ottenere dagli esercenti commerciali convenzionati con il circuito VISA i beni e/o i servizi richiesti, senza esborso di contanti all'atto della fornitura del bene e/o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell'ordine di pagamento o di documento equipollente o dell'indicazione del numero della Carta di Credito (ad es., ordine telefonico e/o per corrispondenza e/o via Internet);
- di ottenere giornalmente, entro i massimali consentiti e digitando il proprio numero personale di identificazione (il "PIN" - Personal Identification Number), anticipo di denaro contante presso qualunque sportello automatico convenzionato con il circuito VISA ("ATM").

Servizi Accessori

Il Titolare della Carta di Credito, all'atto della richiesta della stessa, potrà aderire al programma facoltativo di assicurazione (il "Programma Assicurativo") a favore esclusivo di Citibank International Plc le cui norme sono riportate in estratto in allegato alle Condizioni Generali di contratto per il rilascio della Carta di Credito.

Rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse, commissioni e spese del servizio) e contrattuali;
 - possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall'Euro;
 - utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta di Credito e del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto, il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la Carta di Credito ed il PIN.
- Nei casi di smarrimento e sottrazione il Titolare è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta di Credito, secondo le modalità contrattualmente previste; nel caso di irregolare utilizzo della Carta di Credito da parte del Titolare e di conseguente revoca, da parte dell'Emittente, dell'autorizzazione ad utilizzare la Carta di Credito, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d'Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia.

SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Emissione della Carta

La richiesta di rilascio della Carta di Credito costituisce una proposta contrattuale che si intenderà accettata dall'Emittente nel momento e nel luogo in cui il Titolare riceverà apposita comunicazione scritta di accettazione, accompagnata dalla Carta di Credito.

Utilizzo della Carta di Credito e Limite Massimo di Utilizzo

La Carta è strettamente personale e non può essere data in uso o ceduta a terzi e può essere utilizzata esclusivamente nel limite del fido stabilito al momento del rilascio. La Carta di Credito è valida fino alla data di scadenza riportata su di essa e viene rinnovata automaticamente ad ogni scadenza per successivi periodi determinati dall'Emittente ai termini, condizioni e modalità in vigore al momento del rinnovo che, se diverse da quelle vigenti, sono preventivamente comunicate al Titolare. L'Emittente si riserva la facoltà, in presenza di un giustificato motivo, di violazioni di principi etici connessi all'utilizzo della Carta o comunque in presenza di situazioni che pongano a rischio la sicurezza e/o l'efficienza dei servizi da cui dipende la possibilità di utilizzo della Carta di Credito, e comunque in caso di uso ritenuto anomalo o a rischio, o in caso di forza maggiore, di sospendere, in tutto o in parte, l'utilizzabilità della Carta di Credito per il tramite dei predetti servizi. L'eventuale superamento del Limite Massimo comporterà l'applicazione della relativa commissione nella misura indicata nell'Allegato A. Il Limite Massimo e le modalità di utilizzo della Carta di Credito potranno essere modificate dall'Emittente in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Titolare. L'Emittente si riserva di accettare variazioni del Limite Massimo eventualmente richieste dal Titolare.

Acquisti presso gli Esercizi Convenzionati

Il Titolare può utilizzare la Carta di Credito, entro il Limite Massimo, presso qualsiasi Esercizio Convenzionato che accetti la Carta di Credito. In caso di acquisto di beni o servizi di consumo aventi prezzo unitario pari o superiore a Euro 100, il Titolare, entro il Limite Massimo, potrà optare per il pagamento mediante l'adesione ad un programma di pagamento rateale.

Prelievo e Anticipo di denaro contante

Il Titolare può utilizzare la Carta di Credito e con il PIN può prelevare denaro contante entro il Limite Massimo, o entro il Limite di Prelievo Contante eventualmente comunicato dall'Emittente, presso qualunque sportello automatico convenzionato con il circuito VISA. Entro il Limite Massimo, i Titolari Selezionati potranno chiedere all'Emittente, al numero telefonico dallo stesso comunicato o indicato sul relativo sito Internet, di mettere a disposizione una somma di denaro contante pari o superiore ad Euro 100. La restituzione delle somme erogate a seguito di tali Richieste di Anticipo Contante avverranno attraverso un Programma di Pagamento Rateale.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI DELL'OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Carta CITI ACI VISA

Quota associativa per il primo anno	€ 0
Quota associativa a partire dal secondo anno	€ 30,00
Quota associativa Carta Aggiuntiva Familiare (1° anno e rinnovi)	€ 0
Limite massimo di utilizzo	Personalizzato
Spese istruttoria rilascio carta	€ 0
Costo emissione carta	€ 0
Carta sostitutiva/d'emergenza	€ 0
Servizio Citi Cards Online	€ 0
Servizio Citi Alerting (opzionale)	canone mensile € 1,5
Commissioni su rifornimento carburante	€ 0
Commissioni pedaggio autostradale	€ 0
Commissioni per prelievo contante	€ 2,58 + 4%
Produzione e invio estratto conto tramite posta ordinaria - cad.	€ 1,29
Produzione e invio estratto conto mesi precedenti - cad.	€ 1,55
Imposta di bollo su e/c superiore a € 77,47	€ 1,81
Superamento limite di spesa	€ 15,00
Ritardato pagamento	€ 25,00
Interessi di mora mensili per ritardato pagamento	2,00%
Commissione sollecito pagamento rate - singola azione	€ 2,00
Operazione in valuta estera paesi Europei extra Euro	0,25%
Operazione in valuta estera Paesi extra Europa	2,00%
Premio copertura assicurativa "Carta Sicura" (opzionale)	0,69%
Copertura Assicurativa "Furto e Smarrimento" e "Protezione Acquisti"	€ 0
Copertura Assicurativa "Garanzia Viaggio", "Sicuri Online" e "Miglior Prezzo"	non applicabile
Tasso mensile di interesse	1,75%
T.A.N.	21,00%
T.A.E.G./ISC	23,14%
Tasso mensile interesse su prelievo contante	1,75%
T.A.N. su prelievo contante	21,00%
T.A.E.G. su prelievo contante	23,14%
Capitalizzazione degli interessi periodi di 12 mesi identici (o eguale durata)	Mensile posticipata
Valuta di addebito del saldo e della rata	15 giorni dopo la chiusura e/c

Estratti Conto e Saldo Debitore

L'emittente invierà al Titolare un estratto conto per i soli mesi in cui vengano effettuati movimenti da parte del Titolare. Detto Estratto Conto indicherà gli accrediti a favore dell'Emittente, gli addebiti relativi sia agli acquisti presso gli Esercizi Convenzionati sia ai prelievi di denaro contante, nonché gli addebiti relativi a qualsiasi interesse, spesa e commissione inerente all'emissione e utilizzo della Carta di Credito per il relativo periodo di riferimento, incluso anche l'intero Saldo Debitore relativo ai precedenti utilizzi della Carta di Credito eventualmente non ancora pagato dal Titolare (il "Saldo Debitore"). Detto Estratto Conto conterrà anche l'indicazione dell'ammontare del pagamento minimo dovuto per tale periodo di riferimento, come definito nell'Articolo 10 e della data entro la quale detto pagamento deve essere ricevuto dall'Emittente. Qualora il Saldo Debitore ecceda il Limite Massimo, il Titolare è tenuto al saldo immediato dell'eccedenza. Trascorsi 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di ricevimento degli Estratti Conto senza che sia pervenuto all'Emittente per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Titolare con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. Tutti gli Estratti Conto mensili, gli avvisi e le altre comunicazioni saranno inviati per iscritto dall'Emittente al Titolare. In alternativa, l'Emittente potrà inviare le predette comunicazioni tramite tecniche di comunicazione a distanza o mettere a disposizione del Titolare le stesse presso il proprio sito internet, consentendone il salvataggio su supporto durevole. L'Emittente comunicherà al Titolare - anche tramite tecniche di comunicazione a distanza - la disponibilità dei dati sul proprio sito. Dalla ricezione di tale comunicazione decorreranno i termini dei 60 (sessanta) giorni per presentare l'opposizione scritta.

Modalità di Pagamento

Il Titolare ogni mese potrà, a sua discrezione scegliere se pagare interamente il Saldo Debitore o se, invece, rimborsare lo stesso con rate mensili determinate sommando 1) un importo pari ad almeno il 3% del Saldo Debitore; 2) gli interessi maturati nel mese di riferimento della rata; 3) l'importo complessivo di precedenti Saldi Debitori non ancora pagati; 4) le commissioni per Ritardato Pagamento e le commissioni per Sollecito Pagamento Rate; 5) l'importo dovuto dal Titolare nel caso in cui il Saldo Debitore superi il Limite Massimo; 6) le rate derivanti dall'eventuale adesione a Programmi di Pagamento Rateale. In ogni caso l'ammontare di ogni rata non potrà essere inferiore ad Euro 25.

Addebito degli interessi

Se il Saldo Debitore non viene corrisposto per intero entro la data di addebito del Pagamento Minimo, come risultante dall'Estratto Conto, il Titolare è tenuto al pagamento degli interessi nella misura indicata nell'Allegato A al modulo di richiesta della Carta. Qualora invece il Titolare decida di pagare il Saldo Debitore, detti interessi non sono dovuti. Gli interessi, qualora dovuti, sono calcolati applicando alla media dei saldi giornalieri il tasso di interesse mensile. I saldi giornalieri sono determinati aggiungendo al Saldo Debitore dell'inizio del periodo di riferimento gli addebiti relativi agli acquisti effettuati e ai contanti prelevati, le commissioni e le spese relative al periodo di cui all'Estratto Conto (con valuta alla data di contabilizzazione dell'operazione) e sottraendo i pagamenti e ogni altro accredito effettuati a favore dell'Emittente, nel periodo di riferimento (con valuta alla data di accredito). Gli interessi maturati sul Saldo Debitore verranno conteggiati dall'Emittente ai fini della determinazione del successivo Saldo Debitore.

Obblighi a carico del Titolare

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione, contraffazione, il Cliente è tenuto a telefonare immediatamente al numero telefonico della Società, facendo seguito con conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi alla Società entro i 2 giorni lavorativi successivi, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di Euro 150 fino al momento della comunicazione di cui sopra alla Società e salvo comunque che il Cliente abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservato le disposizioni contrattuali.

Mancato Pagamento

Il mancato pagamento integrale, o il mancato pagamento alle scadenze pattuite, degli importi dovuti dal Titolare all'Emittente in base alle Condizioni Generali di Contratto comporterà la decadenza dal

beneficio del termine, anche ai sensi dell'art. 1186 c.c.. Troveranno, in questo caso, automaticamente applicazione le disposizioni relative al recesso e risoluzione del rapporto.

Cartedi Credito Aggiuntive

Il Titolare può richiedere, mediante la sottoscrizione del box contenuto nel presente modulo ed al costo indicato nell'Allegato A, che vengano emesse le Carte di Credito Aggiuntive a nome di un proprio familiare e convivente.

Recesso e Risoluzione

La Società può recedere senza preavviso, qualora vi sia una giusta causa o un giustificato motivo, nonché l'infedele dichiarazione circa i dati e le informazioni fornite da parte del Cliente e degli eventuali coobbligati o garanti, comporta la facoltà per la Società di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, dandone immediata comunicazione al Cliente, che dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto e alla restituzione della Carta entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. Il Cliente può sempre recedere senza preavviso, mediante il contestuale pagamento di ogni suo debito nei confronti della Società e la restituzione della Carta.

Modifiche

In presenza di un giustificato motivo, è facoltà dell'Emittente modificare le condizioni economiche e normative riportate nelle Condizioni Generali mediante una "Proposta di Modifica Unilaterale delle Condizioni Generali" per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Titolare, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni. Entro 60 (sessanta) giorni, il Titolare potrà recedere dalle Condizioni Generali avendo diritto di vedere applicate le condizioni economiche precedentemente pattuite. In difetto di esercizio del diritto di recesso nel termine sopra indicato, le variazioni proposte si intenderanno accettate.

Assicurazione "Carta Sicura" (opzionale)

Il Programma Assicurativo, ove acquistato dal cliente, copre il rischio che si verifichi un evento di decesso per qualsiasi causa, invalidità permanente totale, malattia grave, inabilità temporanea totale al lavoro, ricovero ospedaliero o perdita involontaria di impiego del medesimo, prevedendo il pagamento di un indennizzo corrispondente al debito del Titolare della Carta di Credito, calcolato secondo quanto previsto nelle condizioni generali. L'assicurazione è prestata dalle compagnie assicurative AIG Europe S.A. ed AIG Vita S.p.A., è facoltativa e non è requisito per ottenere o mantenere la Carta di Credito. L'attivazione è subordinata all'accettazione del Titolare, che può essere espressa contestualmente alla richiesta della Carta tramite sottoscrizione dell'apposito Modulo o successivamente.

Copertura Assicurativa in caso di "Furto e Smarrimento" e "Protezione Acquisti"

La Carta di Credito valida, emessa ed attivata comprende i benefici delle polizze "Furto e Smarrimento" e "Protezione Acquisti". Per le condizioni contrattuali di polizza, si rimanda alle disposizioni contenute nella Guida alla Trasparenza e alla Tutela dei dati personali. La garanzia "Furto e Smarrimento" ha per oggetto le perdite pecuniarie sopportate a seguito di addebiti risultanti dall'utilizzo fraudolento della Carta di Credito, mentre la garanzia "Protezione Acquisti", ha per oggetto il rimborso, per i beni acquistati con la Carta di Credito, del prezzo d'acquisto del bene nel caso di furto aggravato, o delle spese di riparazione del bene danneggiato nel caso di danno accidentale.

Copertura Assicurativa "Garanzia Viaggio", "Sicuri Online" e "Miglior Prezzo"

(solo Carta Gold e Carta Travel Pass)

La Carta di Credito valida, emessa ed attivata comprende i benefici delle polizze "Garanzia Viaggio", "Sicuri Online" e "Miglior Prezzo". Per le condizioni contrattuali di polizza, si rimanda alle disposizioni contenute nella "Guida alla Trasparenza e alla Tutela dei dati personali". La "Garanzia Viaggio" copre gli infortuni subiti dal Titolare mentre lo stesso viaggia come passeggero a bordo di un mezzo di trasporto o su un'auto noleggiata, a condizione che il biglietto per il viaggio o il noleggio dell'auto sia stato pagato con la Carta di Credito. La stessa garanzia copre anche gli inconvenienti subiti durante il viaggio (ritardo bagaglio, ritardo volo e annullamento volo) e la diaria da ricovero giornaliero per infortuni subiti durante un Viaggio d'Affari o di Piacere. La garanzia "Sicuri Online" rimborsa gli acquisti effettuati online nel caso di controversia per non conformità del bene, mancata consegna del bene o di bene danneggiato. La garanzia "Miglior Prezzo" ha per oggetto il rimborso al Titolare della differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto del bene con la Carta Assicurata ed il prezzo riscontrato presso altro punto vendita di uno stesso bene nuovo, stesso marchio e stesse caratteristiche tecniche.

Controversie con gli Esercizi Convenzionati

Il Cliente riconosce espressamente che la Società è estranea ai rapporti tra il Cliente stesso e gli Esercizi Convenzionati con il circuito sul quale è emessa la Carta, per le merci acquistate e/o i servizi ottenuti.

Legge applicabile

Per qualsiasi controversia fra il Titolare e l'Emittente si applicano le leggi e la giurisdizione italiana.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Carta di Credito	Carta di pagamento che consente al titolare di effettuare acquisti di beni e servizi presso tutti gli esercenti convenzionati o prelievi di contante alla quale è associata una linea di credito ("Limite Massimo"). Nel caso di opzione di pagamento rateale, dietro pagamento di un tasso di interesse variabile sul capitale utilizzato e non rimborsato (c.d., utilizzo revolving), la linea di credito si ricostituisce man mano che vengono effettuati i rimborsi dal Titolare.
Carta di Credito revolving TAN	Carta di Credito utilizzata con opzione di pagamento rateale. Tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare a partire dall'ammontare finanziato e della durata del prestito, la quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese ed imposte.
TAEG/ISC	Indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
Decadenza dal beneficio del termine Quota annuale	Comunicazione al Cliente del mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore, con contestuale richiesta di pagamento immediato di quanto ancora dovuto. Importo dovuto dal Titolare e determinato per il primo anno di titolarità della Carta di Credito, o, a partire dal secondo anno, variabile a seconda dell'utilizzo della Carta di Credito nel corso dell'anno precedente.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 67BIS E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 206/05.

Citibank International plc è una succursale italiana di banca estera avente ad oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme inclusa quella informatica, appartenente al gruppo Citigroup e sottoposta alla vigilanza della FSA - Financial Services Authority. Ai sensi dell'art. 11 del Decreto, il consumatore (di seguito "Consumatore") dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal Contratto a distanza (di seguito "Contratto"), senza penali e senza dover indicare il motivo. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della conclusione del Contratto.

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 67bis e seguenti del decreto legislativo 206/05, il diritto di recesso non si applica:

a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera,

compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e sui tassi d'interesse; **b)** alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; **c)** ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato; **d)** alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 10, comma 1. Nel caso di esercizio del diritto di recesso, il Consumatore sarà tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dalla Banca conformemente al contratto. In particolare, il Consumatore sarà tenuto a corrispondere le specifiche spese sostenute fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di quattordici giorni di cui sopra, di una comunicazione scritta a

Citibank International plc
via della Moscova, n. 3 - 20121 Milano

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza. Citibank garantisce la massima sicurezza nelle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito del Contratto, adottando tecnologie avanzate quali trasmissioni codificate per evitare intercettazioni, codice utente e password, scadenza automatica della sessione utente dopo un certo periodo di inutilizzo, monitoraggio costante dei comportamenti anomali e/o degli attacchi esterni. La Legge applicabile al Contratto è quella italiana. La lingua utilizzata per le comunicazioni contrattuali e le informazioni preliminari relative al Contratto è quella italiana. Non sono previste procedure extragiudiziali di reclamo, né di ricorso al di fuori di ordinarie.

Per le ulteriori informazioni previste dal Decreto, ivi non espressamente indicate, si rinvia:

- al testo informativo privacy fornita dalla Banca ex art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali);
- con riferimento ai servizi bancari e finanziari, a quanto contenuto all'interno dell'avviso "principali norme di trasparenza", dei "Fogli informativi" redatti ai sensi della Delibera Cicr del 4 marzo 2003 (Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) e delle norme contrattuali che regolano i singoli servizi;
- con riferimento ai servizi d'investimento, a quanto contenuto all'interno delle condizioni economiche e delle condizioni contrattuali che regolano i singoli servizi e del Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PER "FURTO E SMARRIMENTO" E "PROTEZIONE ACQUISTI"

Polizza n. 545516, stipulata tra AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (La "Società") e Citibank International plc (La "Contraente"). AIG è responsabile della completa gestione dei sinistri. Citibank International plc non è società collegata di AIG.

FURTO E SMARRIMENTO

ASSICURATO: Il titolare della Carta Citibank, cliente di Citibank International plc, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: La Carta valida emessa e attivata da Citibank International plc e per la quale valgono i benefici della presente polizza;

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso);

FURTO SEMPLICE: sottrazione della Carta Assicurata senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato;

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni;

EFFRAZIONE: forzatura, manomissione o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura;

SINISTRO: le perdite pecuniarie dirette subite dall'Assicurato per le quali è prestata la garanzia assicurativa. Le perdite pecuniarie risultanti da una serie di utilizzi fraudolenti con la stessa Carta Assicurata saranno considerati come un unico e solo sinistro;

UTILIZZO FRAUDOLENTO: qualsiasi utilizzo fraudolento di una Carta bancaria ad esclusione degli utilizzi effettuati dall'Assicurato o da parte del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei discendenti, nonché da parte di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Furto e Smarrimento.

OGGETTO DELLA GARANZIA "FURTO E SMARRIMENTO"

La presente garanzia ha per oggetto le perdite pecuniarie sopportate dall'Assicurato a seguito di addebiti risultanti solamente e direttamente dall'utilizzo fraudolento della Carta Assicurata smarrita o rubata dopo l'attivazione della Carta, purché si tratti di:

- pagamenti di prestazioni di servizi o di acquisti di beni con presentazione ed utilizzazione della suddetta Carta Assicurata.

PERIODO DI GARANZIA

24 ore dal momento in cui è stato commesso il furto o si è verificato lo smarrimento, ovvero 24 ore dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato è di euro 150,00 per Carta Assicurata e per Anno Assicurato.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- I Sinistri che si verificano prima che il titolare attivi Carta Assicurata;
- I Sinistri causati da dolo dell'Assicurato o da parte del coniuge, il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

Sono inoltre escluse le perdite subite dall'Assicurato:

- Per mancata segnalazione di "blocco" al Contraente secondo le modalità stabilite dallo stesso Contraente entro 24 ore dal momento del furto o dello smarrimento della Carta Assicurata;
- Per funzionamento difettoso o errori di programmazione del sistema di pagamento della Carta Assicurata;
- Successivamente allo scadere dell'anno assicurato.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura.

Sono inoltre escluse:

- Le perdite pecuniarie dovute a operazioni eseguite dopo la richiesta di blocco della Carta Assicurata da parte dell'Assicurato;
- Le perdite pecuniarie dovute a operazioni realizzate oltre la soglia di autorizzazione (floor limit) senza la ricezione dell'autorizzazione necessaria;
- Le perdite pecuniarie dovute all'utilizzo della Carta Assicurata le cui chiavi di sicurezza siano state violate;
- Le perdite pecuniarie dovute ad un malfunzionamento o ad un problema tecnico dei distributori automatici di denaro contante;
- Le perdite pecuniarie dovute direttamente alla colpa, alla negligenza o al dolo di un Terzo che sia;
- L'esercente che accetta il pagamento con la Carta Assicurata;
- Le istituzioni finanziarie o ogni fornitore esterno che interviene nel trattamento delle operazioni

relative alla Carta Assicurata, sia che si tratti di autorizzazione al pagamento che di blocco della Carta Assicurata.

f) Le perdite pecuniarie dovute alla violazione da parte dell'Assicurato degli obblighi previsti nel contratto di emissione e di utilizzo della Carta Assicurata stabilite dal Contraente.

OBBLIGHI A CARICO DEL TITOLARE

Nel caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione, contraffazione, il Cliente è tenuto a telefonare immediatamente al numero telefonico della Società o entro 24 ore da quando si è verificata la perdita ovvero entro 24 ore da quando è venuto a conoscenza del furto o dello smarrimento della Carta Assicurata, facendo seguito con conferma mediante lettera raccomandata o equivalente da inviarsi alla Società entro le 48 ore successive, corredata da copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall'indebito o illecito uso della Carta a seguito degli eventi di cui sopra fino al momento della comunicazione di cui sopra alla Società e salvo comunque che il Cliente abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave ovvero non abbia osservato le disposizioni contrattuali.

SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ:

Non appena venga a conoscenza di addebiti conseguenti a operazioni compiute da terzi mediante utilizzo della Carta Assicurata andata persa o smarrita, l'Assicurato deve, sempre a pena di decadenza dall'Assicurazione:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive alla comunicazione telefonica di cui al sopra menzionato paragrafo "Obblighi a carico del Titolare";
- notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di AIG EUROPE telefonando al numero 06 42 115 732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a: AIG Europe - Servizio Liquidazione Danni - presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa - Via Antonio Calandra 18 - 00187 Roma (RM) compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal Servizio Assistenza. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

PROTEZIONE ACQUISTI

La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da AIG EUROPE si applica automaticamente ai titolari di Carte Citibank Visa che attiveranno la Carta stessa. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza:

ASSICURATO: il titolare della Carta Citibank Visa, cliente di Citibank International plc, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005;

CARTA ASSICURATA: Carta Citibank valida, emessa ed attivata da Citibank International plc e per la quale valgono i benefici della garanzia qui specificata;

BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali interamente o parzialmente * acquistati dall'Assicurato, il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00 con la Carta Citibank Visa emessa ed attivata da Citibank International plc, ad eccezione di:

- gioielli o gemme;
- animali e piante;
- denaro contante, valuta estera, Travelers Cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;
- beni di consumo, cibi o bevande;
- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero **;
- veicoli motorizzati nuovi o usati;
- telefoni cellulari.

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

FURTO AGGRAVATO: furto aggressione o effrazione (con scasso);

FURTO SEMPLICE: sottrazione del bene assicurato senza violazione o distruzione di qualsiasi meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da terzi nei confronti dell'Assicurato;

AGGRESSIONE: qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'assicurato dei propri beni;

EFFRAZIONE: forzatura, danni o distruzione di qualunque meccanismo di chiusura;

DANNO ACCIDENTALE: i danni esteriormente visibili che pregiudichino il funzionamento dell'apparecchio in garanzia, generato da cause esterne improvvise ed imprevedibili;

GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose;

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.

* Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

** Paio o serie di oggetti: se il bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

OGGETTO DELLA GARANZIA "PROTEZIONE ACQUISTI"

In caso di Furto Aggravato l'oggetto della garanzia è il rimborso dell'Assicurato all'Assicurato, entro il limite del massimale, del Bene Assicurato del prezzo d'acquisto del Bene Assicurato del bene rubato.

In caso di Danno Accidentale l'oggetto della garanzia è il rimborso delle spese di riparazione del bene danneggiato o del prezzo di acquisto del bene se i costi di riparazione sono superiori al prezzo originale d'acquisto o se il bene non può essere riparato.

PERIODO DI GARANZIA

Il Furto Aggravato deve essere commesso entro 90 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna). Il Danno Accidentale deve verificarsi entro 90 giorni dalla data di acquisto o di consegna (incluso il giorno di acquisto o di consegna).

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di euro 1.000,00 per ogni singolo sinistro indennizzabile e di euro 3.000,00 in aggregato per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- Qualsiasi azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, dal convivente more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente;
- Perdita o smarrimento del Bene Assicurato;
- Furto diverso da quello con violenza o con scasso. Il furto semplice è escluso;
- Embargo, confisca, sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;
- Danni causati da guerra civile o internazionale, sommosa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore;
- Disintegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti.

Sono inoltre escluse dalla garanzia Danno Accidentale:

- Il mancato funzionamento, il guasto, i difetti imputabili a cause di origine interna, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti, quanto derivante da usura dei componenti qualunque ne sia la causa;
- i danni causati a parti esterne dell'apparecchio in garanzia che non ne pregiudicano il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);
- il mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine dell'apparecchio;
- i danni occorsi durante la spedizione, il trasporto o la movimentazione del venditore;
- i danni causati o derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del costruttore;

- i danni coperti dalla garanzia del costruttore e/o del distributore.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare il furto del bene assicurato, dovrà:

- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del furto;
- notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di AIG EUROPE telefonando al numero 06 42 115 732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:
AIG Europe - Servizio Liquidazione Danni - presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa - Via Antonio Calandra 18 - 00187 Roma (RM) compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste dal Servizio Assistenza. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subito alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

RECLAMI E INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Eventuali reclami andranno indirizzati a:
a) Se riguardanti il rapporto contrattuale assicurativo, tramite lettera raccomandata A/R, da inoltrare, a discrezione dell'assicurato, ai seguenti indirizzi:
Citibank International plc: Servizio Clienti - Via della Moscova 3, 20121 Milano oppure telefonare al numero verde 800 080.030.
Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano se riguardanti la gestione dei sinistri relativi alle garanzie assicurativa protezione acquisti devono essere inoltrati per iscritto alla Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano - telefax 023690222.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA PER "GARANZIA VIAGGIO", "SICURI ONLINE" E "MIGLIOR PREZZO"

Polizza n. IML0000013, stipulata tra AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (la Società) e Citibank International plc (La Contraente). AIG è responsabile della completa gestione dei sinistri. Citibank plc non è società collegata di AIG.

GARANZIA VIAGGIO

La "Garanzia Viaggio" fornita dalla Società si applica automaticamente ai titolari di Carte Citibank Gold e TravelPass valide, emesse e attivate da Citibank International plc. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente garanzia: ATTIVAZIONE COPERTURA: l'attivazione di ogni singola copertura è subordinata al pagamento del titolo di viaggio o del diritto all'uso del mezzo di trasporto completamente effettuato a mezzo di Carta Assicurata.

CARTA ASSICURATA: le carte Citibank valide emesse e attivate da Citibank International plc e per le quali valgono i benefici della presente polizza: Carta Citibank Gold, Carta Citibank TravelPass. FAMILIARE: il coniuge, i genitori o figli a carico di età inferiore ai 23 anni purché studenti, sempre che compresi nello Stato di Famiglia.

CAPITALE ASSICURATO: capitale pari ad e 250.000 previsto per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura.

BENEFICIARIO: il Titolare della Carta Citibank nonché i titolari delle carte aggiuntive Citibank o il soggetto designato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato. Un Assicurato può cambiare il beneficiario designato in ogni momento, senza il consenso del beneficiario designato, fornendo una richiesta scritta di variazione alla Società. Ogni comunicazione di designazione o cambio di beneficiario dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta all'indirizzo indicato. In mancanza di quanto sopra i beneficiari si intenderanno gli eredi legittimi o testamentari

VIAGGIO ASSICURATO: ferma l'attivazione della copertura e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 del presente Allegato, si intende Viaggio Assicurato il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui l'Assicurato, una volta giunto alla destinazione finale del viaggio, scende dal Vettore Comune fino al momento in cui risale sul Vettore Comune per fare ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro. Un viaggio deve essere di almeno 100 km, considerando la distanza dal luogo abituale di abitazione principale o sede di lavoro alla destinazione finale, per essere considerato Viaggio Assicurato. Il viaggio normale ed abituale dall'abitazione del Titolare al suo luogo di lavoro e viceversa non possono essere considerati un Viaggio Assicurato in nessun caso. Le coperture assicurative prestate durante un Viaggio Assicurato sono valide esclusivamente per massimo 90 giorni a far data dall'inizio dello stesso.

VIAGGIO D'AFFARI: Viaggio Assicurato effettuato esclusivamente per ordine e conto dell'Azienda presso la quale è occupato l'Assicurato o, in caso di libero professionista, riconducibile esclusivamente a motivi di lavoro. Si intendono esclusi tutti i viaggi giornalieri da e per l'ufficio, i viaggi effettuati durante i permessi, le assenze e le vacanze, indipendentemente dalla distanza e dalla durata.

VIAGGIO DI PIACERE: ogni Viaggio Assicurato non d'affari (vedere definizione di Viaggio d'Affari) compiuto durante le vacanze, senza limitazioni di durata e di distanza minima.

ESTERO: qualsiasi Nazione diversa da quella ove si trovi il luogo di abitazione principale dell'Assicurato, con l'esclusione comunque della Nazione in cui abbia residenza l'Assicurato e di quella di emissione della Carta Assicurata che ha attivato la copertura.

COMPLICAZIONI GRAVIDANZA: si riferisce a quelle condizioni che richiedono la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d'aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione Complicazione della Gravidanza include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l'aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l'ipermesi gravidica, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.

ISTITUTO DI CURA: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privato, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, case di convalescenza e/o Istituti simili.

RICOVERO: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la Degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.

GIORNO DI DEGENZA: la permanenza dell'Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la Degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di degenza.

INFORTUNIO: è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.

MALATTIA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

MALATTIA IMPROVVISA/IMPREVISTA: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

MALATTIA PREESISTENTE: ogni malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti al viaggio dell'Assicurato.

MEDICO: laureato in medicina ed in possesso di abilitazione ad esercitare la professione. Il medico

non può essere l'Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l'Assicurato. VETTORE COMUNE: per Vettore Comune si intendono i taxi e gli aerei, i treni, i traghetti, le navi e i bus appartenenti a Compagnie che operino sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri e che siano autorizzati ad esercitare tale attività ai sensi di legge. Nella definizione si intendono compresi i voli c.d. "Charter". Si intendono sempre e comunque esclusi gli Hovercraft e gli elicotteri.

MEZZI DI TRASPORTO DI LINEA: ogni Vettore Comune con licenza di trasporto pubblico di passeggeri autorizzato ad esercitare tale attività ai sensi di legge.

BAGAGLIO PERSONALE: per bagaglio personale si intende il vestiario e gli oggetti personali, le valigie i baui e altri contenitori, utilizzati dall'Assicurato nel suo viaggio, si intendono inclusi anche quelli acquistati durante il viaggio stesso.

GUERRA: per Guerra si intende guerra dichiarata o no, ogni attività di guerra, incluso l'uso di forza militare da parte di uno Stato sovrano per raggiungere fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o qualsiasi altro scopo.

TERRORISMO: per Atto Terroristico si intende l'uso effettivo o minacciato di forza o violenza diretta a causare danni a cose o persone o a mettere in pericolo la vita umana o le proprietà, sia verso singoli individui che contro beni di proprietà o governi in genere, con o senza il dichiarato obiettivo di perseguire interessi economici, etnici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi, quantunque tali interessi siano palesati o meno. Furti, rapine o altri atti criminali esclusivamente commessi per scopi personali e ogni altro atto criminale riconducibile esclusivamente a precedenti rapporti interpersonali tra l'esecutore di tali atti e la vittima non sono considerati Atti Terroristici. Nella definizione di Terrorismo rientra comunque ogni atto provato o riconosciuto come tale dal Governo del luogo ove si sono espliciti gli effetti dell'atto.

OGGETTO DELLA "GARANZIA VIAGGIO"

Si rimanda alle disposizioni contenute nelle seguenti sezioni:

Sezione Infortunati:

A) Copertura - Vettore Comune

B) Copertura - Noleggio Auto

Sezione Inconvenienti Viaggio:

C) Copertura - Ritardo Bagaglio

D) Copertura - Ritardo Volo

E) Copertura - Annullamento Volo.

Sezione Diaria da Ricovero:

F) Copertura - Diaria da ricovero giornaliera

Le garanzie descritte in questo documento di polizza potranno essere applicate solo se l'Assicurato ha attivato le coperture in base alla modalità, alle condizioni e ai termini previsti dal presente contratto di assicurazione.

Le garanzie del presente contratto di assicurazione cesseranno automaticamente allo scadere del 90° giorno seguente al giorno in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione principale per intraprendere un viaggio coperto dalla presente assicurazione.

Le coperture valgono in tutto il mondo dove non specificato diversamente.

SEZIONE INFORTUNI

Coperture automatiche infortuni

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre lo stesso:

Vettore Comune:

viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un Vettore Comune che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo totale del biglietto è stato pagato con Carta Assicurata. L'assicurazione decorre dal momento in cui l'Assicurato sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende.

La copertura è estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall'abitazione principale o sede di lavoro (considerando l'ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa al ritorno a casa o in ufficio (considerando la prima ubicazione raggiunta). Questa estensione è valida anche se il biglietto per il viaggio fino al punto di partenza del Vettore Comune, e viceversa, non è stato pagato con la Carta Assicurata.

Noleggio Auto

viaggia come passeggero o conducente a bordo di un'auto presa a noleggio a condizione che il costo totale del noleggio sia stato pagato con la Carta Assicurata.

Le coperture di cui alla presente sezione si intendono operanti anche in caso di colpa grave dell'Assicurato.

Garanzie prestate a seguito di infortunio.

Premesso che sono considerati infortuni anche:

1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l'annegamento;
4. l'assideramento o il congelamento;
5. i colpi di sole o di calore.
6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie.

Vengono prestate le seguenti garanzie ai verificarsi degli eventi regolati dalla presente sezione:

i) Indennizzo Morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, la Società liquida ai beneficiari designati il capitale assicurato previsto di euro 250.000 per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura. In difetto di designazione la somma assicurata viene corrisposta agli eredi dell'assicurato in parti uguali.

La Società dà atto che ove l'Autorità Giudiziaria competente dichiarò, ai sensi del proprio Ordinamento Giuridico, la morte presunta dell'Assicurato a seguito di infortunio e gli aventi diritto provino che l'infortunio è indennizzabile ai termini di polizza, la stessa è equiparata a tutti gli effetti del presente contratto alla morte fisica. Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

ii) Indennizzo per Invalidità Permanente Totale

Se l'infortunio ha per conseguenza una delle seguenti lesioni e questa si verifica entro 24 mesi dalla data dello stesso, in base al capitale assicurato previsto di euro 250.000 per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura, la Società liquida, per la perdita totale:

della vista da un occhio e di un arto superiore o di un arto inferiore	100% del capitale assicurato
di un arto inferiore e di un arto superiore	100% del capitale assicurato
di due o più arti	100% del capitale assicurato
della vista da entrambe gli occhi	100% del capitale assicurato
dell'uso della parola e dell'udito da entrambe le orecchie	100% del capitale assicurato
della vista da un occhio	50% del capitale assicurato
di un arto inferiore o di un arto superiore	50% del capitale assicurato

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il 100% del capitale assicurato pari a euro 250.000.

Per perdita totale della vista si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà visiva.

Per perdita di un arto inferiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra della caviglia.

Per perdita di un arto superiore si intende la perdita anatomica dello stesso al di sopra del polso. Per perdita totale dell'uso della parola e dell'udito si intende la totale ed irrecuperabile perdita della facoltà di parlare e di udire.

iii) Inabilità Totale 12 Mesi

Se in conseguenza di un infortunio, ed entro 24 mesi dalla data dello stesso, l'Assicurato si trova nella totale incapacità fisica di svolgere qualsiasi attività o occupazione e tale incapacità perduri, senza soluzione di continuità, per un periodo di 12 mesi consecutivi, la Società liquida il 100% del Capitale Assicurato di euro 250.000 previsto per la Carta Assicurata utilizzata per l'attivazione della copertura.

La presente garanzia non vale per gli Assicurati di età inferiore ai 18 anni.

In caso di infortunio indennizzabile ai sensi del punto ii) Indennizzo per Invalidità Permanente Totale, la presente garanzia non è operante.

Cumulo di indennità.

Le indennità per "Inabilità Temporanea 12 mesi" non è cumulabile con quella di "Invalidità Permanente Totale".

Dopo il pagamento di un'indennità per "Invalidità Permanente Totale" o per "Inabilità Temporanea totale 12 mesi", se entro 24 mesi dall'infortunio ed in conseguenza dell'invalidità assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Persone non assicurabili

L'assicurazione non vale se l'Assicurato è persona affetta da alcolismo, tossicodipendenza, epilessia, AIDS o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici. L'assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni.

Esclusioni sezione infurtuni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infurtuni causati:

- dalla guida o uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei, salvo quanto previsto dalla presente sezione;
- durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- dalla pratica a livello professionistico di sport in genere;
- dalla pratica, anche se a titolo non professionistico, di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili);
- dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di regolarità pura;
- dalla partecipazione a competizioni (e relative prove) ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- da ubriachezza o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti; da contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici;
- dalla partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: regate oceaniche, sci estremo, ecc.);
- da AIDS;
- da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato.

Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono corredata di Certificato medico deve essere fatta per iscritto alla Società all'indirizzo indicato entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

SEZIONE INCONVENIENTI VIAGGIO

Operatività delle Garanzie

Le garanzie di cui alla presente sezione sono operanti unicamente se il biglietto del viaggio aereo (volo) soggetto a ritardo o annullamento o a bordo del quale viaggiava il bagaglio non consegnato sia stato interamente pagato a mezzo della Carta Assicurata. Si considera unico viaggio aereo il percorso indicato sul biglietto comprese le eventuali connessioni. I limiti di indennizzo riportati nella presente sezione si intendono per Carta e per viaggio aereo indipendentemente dal numero di persone che usufruiscono di titoli di viaggio acquistati con la Carta di Credito che ha attivato la copertura.

Ritardo bagaglio (C)

Nel caso in cui il Bagaglio Personale che viaggia a seguito dell'assicurato, che è stato presentato al check-in in custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo dell'Assicurato alla destinazione indicata sul biglietto aereo, la Società rimborserà all'Assicurato fino al massimale di euro 1.500,00.

La Società rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toilette per rimpiazzare vestiario e toilette indispensabili al proseguimento del viaggio.

Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi ad aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. L'Assicurato dovrà fare il possibile per recuperare il suo bagaglio e quello degli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano.

Esclusioni - Ritardo bagaglio (C)

Non si procederà a liquidare alcun indennizzo:

- per reclami non dichiarati a persone competenti della compagnia aerea non appena l'Assicurato viene a conoscenza che il bagaglio è in ritardo o è andato perduto;
- per ogni capo d'abbigliamento o articoli da toilette che l'Assicurato ha acquistato più di 4 giorni dopo il momento reale del suo arrivo all'aeroporto di destinazione;
- quando il ritardo del bagaglio avviene nel viaggio di ritorno al luogo di abitazione principale o sede di lavoro dell'Assicurato e comunque nell'ultima tratta di ritorno;
- per acquisti fatti dopo la consegna del bagaglio all'Assicurato da parte della compagnia aerea, confisca od espropriazione su ordine di ogni autorità pubblica o di governo;
- per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- per ogni ritardo o mancata consegna del bagaglio derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Denuncia Ritardo bagaglio (C)

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo o la mancata consegna del bagaglio. L'Assicurato dovrà immediatamente notificare al Vettore dell'aeroporto di

arrivo il ritardo o la perdita del bagaglio. Per ottenere il risarcimento bisognerà trasmettere alla Società all'indirizzo indicato le ricevute delle spese sostenute a seguito del ritardo o della perdita del bagaglio, un Certificato del Vettore che certifichi che il bagaglio non è stato consegnato entro le 4 ore successive all'arrivo all'aeroporto di destinazione, carta di imbarco e il tagliando di reclamo (P.L.R.) rilasciato dalla Compagnia Aerea.

Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

La presente garanzia è operante nel caso in cui, il viaggio aereo prenotato dall'Assicurato e regolarmente confermato, subisca oltre 4 ore di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.

Detta garanzia è operante esclusivamente nei seguenti casi e purché l'Assicurato abbia pagato il costo del passaggio aereo a mezzo addebito sulla Carta Assicurata:

- nel caso in cui l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo precedentemente prenotato e regolarmente confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) e subisca un ritardo di oltre 4 ore rispetto all'orario stabilito per il viaggio prenotato.
- nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo.
- nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall'orario previsto.
- nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l'Assicurato provochi allo stesso la perdita di un volo di coincidenza, senza che ve ne sia un altro disponibile nelle 4 ore successive.

Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un rimborso fino al massimale previsto per la Carta Assicurata che ha attivato la copertura. Si rimborsano le spese sostenute per gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi siano effettuati utilizzando la Carta Assicurata e si riferiscano a pasti, ristorante, spese di hotel e spese da e per l'aeroporto.

Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i ritardi occorsi agli aeromobili di quelle linee aeree che dispongono di un orario ufficiale per destinazioni servite regolarmente. Si precisa che saranno ammessi ad indennizzo anche i ritardi dovuti alla temporanea sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuti a nebbia, purché non ne sia stato dato avviso ufficiale almeno 3 ore prima dell'orario ufficiale di partenza dell'aeromobile.

Limite di indennizzo - Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

Il limite di indennizzo per Carta per le garanzie Ritardo Volo/Annullamento Volo è di euro 500,00 per tutte le tratte indicate sul biglietto del viaggio aereo.

Esclusioni - Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

Non sarà liquidato alcun indennizzo:

- nel caso in cui l'Assicurato avrà a disposizione un volo alternativo entro le 4 ore dall'orario originale di partenza;
- i ritardi dovuti alla mancata presentazione dei termini ed in tempo utile per il check-in previsto per il volo prenotato a meno che ciò non sia dovuto a scioperi o sospensione/cancellazione dei voli non comunicati in tempo utile;
- i ritardi dovuti a scioperi o le sospensioni/cancellazioni dei voli effettuati dalle compagnie aeree per i quali sia stata data notizia entro 24 ore della data in cui il viaggio incominciava;
- i ritardi dovuti alla temporanea o permanente sospensione del servizio di qualsiasi aereo dovuto ad un ordine o disposizione o suggerimento di ogni autorità aeroportuale o dell'autorità civile aerea o di ogni altro simile ente di ogni Paese di cui ne sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio;
- per ogni danno derivante da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime;
- per ogni danno derivante da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato;
- derivante dal fatto che l'operatore turistico, la compagnia aerea o qualsiasi altra società, ditta o persona diventi insolvente ovvero non sia in grado di o non intenda adempiere a uno qualsiasi dei suoi obblighi.

Richiesta Risarcimento - Ritardo Volo (D) e Annullamento del Volo (E)

Il sinistro deve essere denunciato entro 21 giorni da quello in cui è avvenuto il ritardo del viaggio aereo. Per ottenere il risarcimento bisognerà trasmettere alla Società all'indirizzo indicato con le ricevute delle spese sostenute, un Certificato del Vettore che confermi il ritardo del volo, la conferma della prenotazione del volo o copia della carta di imbarco.

SEZIONE DIARIA DA RICOVERO INFORTUNI

Copertura automatica Diaria da Ricovero

L'assicurazione di cui alla presente sezione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato mentre lo stesso:

- compie un Viaggio d'Affari o un Viaggio di Piacere. La copertura è valida 24 ore su 24. Il biglietto del Vettore Comune con cui si è raggiunta la destinazione finale deve essere stato pagato interamente dall'Assicurato con la Carta Assicurata.

Diaria da Ricovero

Se in conseguenza di un infortunio indennizzabile a termini di Polizza l'Assicurato viene ricoverato in Istituto di cura pubblico o privato, la Società corrisponde a partire dal 2° giorno la diaria garantita di euro 100 per ciascun giorno di degenza completo, con il limite massimo di 1.000,00 euro per evento e per anno. La diaria di cui sopra viene corrisposta dietro presentazione della cartella clinica, completa di dichiarazione dell'istituto di cura.

Esclusioni

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo Esclusioni Sezioni Infortuni, sono esclusi dall'assicurazione:

i) i ricoveri:

- per check-up, esami periodici o di controllo, malattie mentali o del sistema nervoso; sindrome da immunodeficienza acquisita; malattie trasmissibili per via sessuale;
- presso Istituti o servizi ospedalieri e clinici particolarmente specializzati, cioè: presso strutture di rieducazione professionale e di riadattamento funzionale, in centri per convalescenza, i soggiorni in case di infanzia, in istituti medico-pedagogici, in ospizi per anziani ed in servizi di gerontologia; i trattamenti per il ringiovanimento e per il dimagrimento, le cure termali, eliomarine, cure di riposo, del sonno o di disintossicazione, le cure dietetiche per la correzione di insufficienze o eccessi ponderali, così come tutti i casi di ricovero di persone che non godono più - in modo irreversibile - della loro autonomia, e le cui condizioni di salute richiedono una costante assistenza e/o dei trattamenti terapeutici;
- per i primi 300 giorni di copertura, i ricoveri per maternità, gravidanza, parto, aborto.

ii) cure dentarie, pronto soccorso, chirurgia estetica (qualora non sia resa necessaria da infortunio indennizzabile a termini di polizza); anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate.

Denuncia del Ricovero

La denuncia del ricovero deve essere fatta entro 15 giorni dal verificarsi del sinistro con comunicazione da inviare all'indirizzo indicato. L'Assicurato deve acconsentire di sottoporsi alle visite mediche richieste dalla Società e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria. Per la liquidazione dell'indennità giornaliera l'Assicurato dovrà presentare alla Società la fotocopia della cartella clinica relativa al ricovero.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche e patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennizzo per Invalidità Permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come

se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito per il caso di "Invalidità Permanente Totale".

Esclusioni comuni

La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato o rovesciamento di qualsiasi tipo di Regime.

La Società non liquiderà alcun indennizzo per danni a cose o persone derivanti da uso di forze militari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto Terroristico conosciuto o sospettato.

Aggregato per evento

Nel caso di sinistro che colpisca più persone Assicurate tramite la presente polizza l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a 75.000.000,00 €. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Sinistri - Obblighi dell'Assicurato

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- notificare immediatamente l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di AIG EUROPE telefonando al numero 06.42.115.732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

AIG Europe - Servizio Liquidazione Danni
presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa
Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma (RM)

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

SICURI ONLINE

La garanzia "Sicuri Online" fornita dalla Società si applica automaticamente ai titolari delle Carte Assicurate Citibank Gold e TravelPass. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza.

ASSICURATO: il titolare della Carta Gold, cliente di Citibank International plc, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: le carte Citibank valide emesse e attivate da Citibank International plc e per le quali valgono i benefici della presente polizza: Carta Citibank Gold, Carta Citibank TravelPass. BENI ASSICURATI: tutti i beni materiali acquistati dall'Assicurato con la Carta Citibank valida, emessa ed attivata da Citibank. Ad esclusione di:

- gioielli o gemme,
- animali e piante,
- denaro contante, valuta estera, travelers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili,
- beni di consumo, cibi o bevande, qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero,
- veicoli motorizzati nuovi o usati,
- telefoni cellulari,
- biglietti di trasporto (aereo, treno etc.),
- dati numerici visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software...),
- servizi online,
- beni acquistati per essere rivenduti,
- beni acquistati su vendite all'asta,

TERZI: qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

VENDITORE: azienda che commercializza prodotti su internet.

NON CONFORME: Il bene acquistato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato o ha un guasto che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. L'Assicurato deve notificare, con comunicazione da inviare secondo le modalità indicate, la mancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna del bene acquistato.

NON SPEDITO: Il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono l'addebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata

PAGAMENTO ONLINE (VIA INTERNET): qualsiasi pagamento online fatto con una Carta Assicurata per comprare un bene materiale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul conto corrente.

TERRITORIO DEL VENDITORE: la garanzia "Sicuri Online" copre tutti gli acquisti online su siti internet domiciliati in Italia, Stati Uniti e Unione Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce all'indirizzo di posta elettronica che l'Assicurato può utilizzare per mettersi in contatto con il sito internet.

TERRITORIO DI INVIO DEI BENI ASSICURATI: i beni assicurati devono essere consegnati in Italia. GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.

ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Sicuri Online".

ONLINE o "on line": WEB World Wide Web (Web) inteso come rete di risorse di informazioni di vario genere basata sull'infrastruttura di Internet.

OGGETTO DELLA GARANZIA "SICURI ONLINE"

La garanzia "Sicuri Online" rimborsa gli acquisti effettuati online con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una controversia non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

- 1) caso di non conformità:
 - a) il bene acquistato online non corrisponde a quanto ordinato inizialmente dall'Assicurato e il "Venditore" si rifiuta di sostituirlo, oppure
 - b) il bene acquistato online è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto. Il bene è considerato non conforme al fine della copertura di questa garanzia quando:
 - Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato;
 - Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti.
 - Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a AIG-Servizio Liquidazione Danni e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti.
- 2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:
 - la garanzia "Sicuri Online" rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei massimali previsti.

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato è di Euro 1.000,00 per richiesta di rimborso e per anno assicurato.

ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dalla presente garanzia:

- i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o da suoi parenti (intendendosi per "parenti": il coniuge, il convivente legale, gli ascendenti e i discendenti).
- I danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato.
- La mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della società incaricata delle spedizioni;
- Ritardo nella Consegna.
- Danni causati da sommossa civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo o causa di forza maggiore.
- Danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pulizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle istruzioni del produttore, virus informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni, ecc.).
- I danni al prodotto verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo.
- Guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie da sostituire dal cliente che non.
- Prodotti con numero identificativo rimosso o alterato;
- Prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a disposizione del pubblico, affittati o concessi in leasing o in comodato o in uso e quelli usati in aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico.
- Danni patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti o accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitto, la perdita di dati, il tempo di fermo, i danni alla persona e alle cose diverse dal prodotto.
- le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore.
- danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore.
- Danni causati da reazioni nucleari o radiazioni.

SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- notificare l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di AIG EUROPE telefonando al numero 06.42.115.732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

AIG Europe - Servizio Liquidazione Danni
presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa
Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma (RM)

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

MIGLIOR PREZZO

La garanzia "Miglior Prezzo" fornita dalla Società si applica automaticamente ai titolari di Carte Citibank Gold e TravelPass. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente polizza:

ASSICURATO: il titolare della Carta Citibank, cliente di Citibank International plc, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.

CARTA ASSICURATA: le carte Citibank valide emesse e attivate da Citibank International plc e per le quali valgono i benefici della presente polizza: Carta Citibank Gold, Carta Citibank TravelPass. BENE/ ASSICURATO/I: tutti i beni materiali interamente o parzialmente acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata valida, emessa e attivata da Citibank International plc, il cui valore di acquisto sia superiore a euro 75,00. Se il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta Assicurata, il sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al prezzo totale. Sono esclusi:

- gioielli o gemme, opere d'arte, oggetti antiquariato, oggetti da collezionismo;
 - animali e piante;
 - denaro contante, titoli di credito, valori bollati, azioni o obbligazioni, titoli o altri strumenti negoziabili, valuta estera, travelers' cheques, buoni pasto, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli;
 - articoli per i quali è stato ottenuto un prezzo scontato non applicabile a tutta la clientela;
 - articoli che non recano il nome/marchio del rivenditore o del costruttore o qualunque tipo di merce senza marchio;
 - beni di consumo, cibi o bevande, tabacco, combustibili;
 - prodotti farmaceutici, prodotti ottici, equipaggiamento medico;
 - servizi e ogni altro bene immateriale;
 - beni acquistati illegalmente;
 - tutti i costi relativi alla spedizione e al trasporto dei beni;
 - tutti i beni fatti su misura;
 - beni acquistati o disponibili presso aste o vendite collegate per cessazione di attività;
 - qualunque prestazione di servizi;
 - qualunque articolo che venga offerto gratuitamente o a prezzo ridotto a condizione che ne venga acquistato un altro;
 - qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero. Se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli;
 - veicoli a motore nuovi o usati - 2 o 4 ruote -, barche, elicotteri così come i loro accessori, equipaggiamenti, pezzi di ricambio necessari al loro uso e mantenimento;
 - telefoni cellulari e loro parti e accessori;
 - qualunque articolo per il quale una richiesta di rimborso è stata fatta o potrebbe essere fatta utilizzando la garanzia di protezione del prezzo del rivenditore o altro tipo di accordo.
- GIOIELLO: qualsiasi oggetto abitualmente indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose.
- ANNO ASSICURATO: il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia Protezione Acquisti.
- BENE NUOVO: ogni bene che non sia di seconda mano.

OGGETTO DELLA GARANZIA "MIGLIOR PREZZO"

La presente garanzia ha per oggetto il rimborso all'Assicurato della differenza tra il prezzo interamente pagato per l'acquisto del Bene Assicurato con la Carta Assicurata valida, ed il prezzo riscontrato presso un altro punto di vendita di uno stesso Bene Nuovo, stesso marchio, stesse caratteristiche tecniche e stesso modello di fabbricazione/distribuzione, purché la differenza di prezzo sia:

- scoperta entro 60 giorni dalla data di acquisto del bene assicurato, e
- uguale o superiore a 30 euro.

PERIODO DI GARANZIA

Il periodo di validità della presente garanzia è 60 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato.

MASSIMALE

Il massimale per Assicurato per Carta Assicurata è di euro 500,00 per ogni singolo sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia Miglior Prezzo

Esclusioni: sono escluse dalla presente garanzia le richieste di indennizzo derivanti da:

- acquisti fatti dal personale, dalla Direzione e dai Proprietari - e dai loro congiunti - dei Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o dei Punti di Vendita presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;
- acquisti fatti durante le campagne di svendita, di liquidazione e di saldi presso i Punti di Vendita presso i quali i Beni sono stati acquistati o presso i quali la differenza di prezzo è stata scoperta;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso lo stesso Punto di Vendita;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso un Punto di Vendita situato al di fuori del territorio italiano o in zone franche o in Duty Free store;
- acquisti fatti per posta su catalogo o online (su internet) o qualsiasi differenza di prezzo scoperta dal confronto di beni venduti per posta su catalogo o online (su internet);
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni di seconda mano. Sono coperti solo i Beni nuovi;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta sugli stessi beni venduti in offerte di pacchetti promozionali o gratuiti;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta presso Punti di Vendita con accesso limitato al pubblico;
- qualsiasi differenza di prezzo scoperta su beni venduti in offerte speciali riservate ai soci di un club o di un'associazione;

SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Al fine di presentare una richiesta di indennizzo, l'Assicurato dovrà:

- notificare l'accaduto al Servizio Liquidazione Danni di AIG EUROPE telefonando al numero 06.42.115.732;
- inviare il modulo di denuncia del sinistro a:

AIG Europe - Servizio Liquidazione Danni
presso Inter Partner Assistenza Servizi Spa
Via Antonio Salandra 18 - 00187 Roma (RM)

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste. Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società. L'Assicurato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per valutare la richiesta di risarcimento come da indicazioni riportate sul modulo di denuncia del sinistro.

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE ASSICURATIVE "GARANZIA VIAGGIO", "SICURI ONLINE" E "MIGLIOR PREZZO".

Eventuali reclami o richieste di informazioni andranno indirizzati a:

- a) Se riguardanti il rapporto contrattuale assicurativo, tramite lettera raccomandata A/R, da inoltrare, a discrezione dell'assicurato, ai seguenti indirizzi:
Citibank International plc: Servizio Clienti - Via della Moscova 3, 20121 Milano oppure telefonare al numero verde -800-080.030
Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano
- b) Se riguardanti la gestione dei sinistri relativi alle garanzie assicurative "GARANZIA VIAGGIO", "SICURI ONLINE" E "MIGLIOR PREZZO", devono essere inoltrati per iscritto alla Società AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano - tele/fax 023690222.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - correddando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta, in tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente ed il contraente.

Informativa

all'interessato ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito anche solo "il Codice"), la raccolta dei dati personali dell'interessato (di seguito, il "Richiedente") e dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive, ed ogni altra operazione, a titolo esemplificativo, di registrazione, organizzazione, elaborazione, comunicazione o cancellazione, effettuata su tali dati, sono considerate "trattamento" di dati personali (di seguito, il "Trattamento"). Il Codice prevede che l'interessato debba essere informato sulle finalità e modalità del Trattamento, al fine di prestare o meno il proprio consenso allo stesso o a parte dello stesso. In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice, si informa il Richiedente di quanto segue. **1. Fonte e contenuto dei dati personali.** L'Emittente acquisisce i dati del Richiedente (e quelli dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive) in connessione al presente rapporto contrattuale, mediante raccolta effettuata prevalentemente presso l'interessato, nonché anche presso terzi (ad esempio, altre società del gruppo Citigroup, società di marketing e comunicazione, Esercizi Convenzionati, ecc.) ed anche per via telefonica o telematica, mediante registrazione ed elaborazione su supporto magnetico e/o cartaceo. L'omessa indicazione nel "Modulo di Richiesta" dei dati relativi a nome e cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, attività professionale, documento di identità ed autorità emittente, informazioni bancarie e condizioni finanziarie, comporta per l'Emittente l'impossibilità di esaminare la richiesta di rilascio della Carta. I dati relativi alle ulteriori generalità del Richiedente, alla sua situazione economica, lavorativa e familiare ed alle transazioni effettuate con la Carta sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto cui è necessariamente connessa la valutazione del rischio di inadempimento e la gestione dei pagamenti da e per il Richiedente stesso: l'omessa indicazione di tali dati potrà anche comportare come conseguenza l'impossibilità di instaurare e di proseguire il rapporto. **2. Finalità del Trattamento a cui sono destinati i dati.** Il Trattamento dei dati del Richiedente (e quelli dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive) è finalizzato: (a) all'acquisizione delle informazioni preliminari alla conclusione del contratto, all'emissione della Carta di Credito e all'utilizzo della stessa, all'esecuzione delle obbligazioni delle parti previste dalle Condizioni Generali, alla gestione delle operazioni con la Carta e dei relativi pagamenti, all'offerta degli eventuali servizi aggiuntivi connessi all'utilizzo della Carta e della concessione di speciali condizioni per i Richiedenti, alla gestione dei rapporti con gli stessi. Specifiche operazioni o particolari prodotti richiesti da Richiedente della Carta possono comportare l'acquisizione ed il trattamento di dati definiti "sensibili" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, in quanto da essi possono desumersi le convinzioni religiose, politiche e, in genere, informazioni sullo stato di salute; in tal caso, con la sottoscrizione del presente modulo, il Richiedente esprime anche lo specifico consenso in forma scritta al trattamento dei dati personali sensibili ai fini dell'esecuzione di tali operazioni; i dati verranno altresì trattati per il perseguimento del legittimo interesse di Citibank - e/o di entità controllate da o collegate al Gruppo Citigroup operanti in Italia, alle quali i dati saranno comunicati - allo svolgimento dell'istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di Carta di Credito, alla continua verifica degli strumenti di valutazione del merito creditizio, alla prevenzione del sovraindebitamento,

ai fini di elaborazione statistica, rilevazione della qualità dei servizi, alla tutela e recupero dei crediti; (b) all'assolvimento da parte di Citibank degli obblighi di legge ed alle istruzioni delle autorità ed Organi di Vigilanza, ivi compreso, in particolare, l'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa "antiriciclaggio" (D. Lgs. 56/2004) nelle ipotesi in cui vengano effettuati trasferimenti diretti di denaro, specificamente autorizzati, in Stati esteri, i dati inclusi nell'ordine di trasferimento passano dalla Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT - all'istituto di credito del destinatario del denaro trasferito. SWIFT è l'unica organizzazione che opera a livello mondiale e ha sede in Belgio. Per ragioni di sicurezza di sistema, SWIFT conserva temporaneamente i dati delle transazioni nei propri archivi, i quali sono situati in Olanda e negli Stati Uniti. La presente Informativa viene comunicata a seguito di una decisione del Novembre 2006 adottata dai Garanti europei per la Protezione dei Dati, al fine di consentire l'accesso, per finalità antiterroristiche, da parte delle Autorità statunitensi, ai dati oggetto del trasferimento contenuti negli archivi di SWIFT situati negli Stati Uniti; (c2) con la manifestazione della relativa opzione, a fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato, di offerta diretta di prodotti o servizi del gruppo Citigroup; (c3) con il consenso del Richiedente (e dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive), a fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato, di offerta diretta di prodotti o servizi di terzi anche da parte di terzi; (c4) con il consenso del Richiedente (e dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive), all'uso del SMS e della e-mail per l'invio, ai Richiedenti che abbiano manifestato la relativa opzione, di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato, di offerta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Citigroup e di terzi, anche da parte di terzi. Per procedura interna aziendale viene espressamente richiesto se il Cliente ricopra una carica pubblica istituzionale (es. membro del Governo, Assessore Regionale, ecc.) o sia parente o intrattenga rapporti di tipo professionale con qualcuno che riveste tale ruolo. Per le finalità di cui ai punti (a) e (b), il conferimento dei dati da parte del Richiedente (e dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive) ed il Trattamento degli stessi è indispensabile ai fini del rapporto contrattuale ed un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del Contratto. La mancata prestazione del consenso per i punti (c2), (c3) e (c4) comporta che le attività ivi indicate non potranno essere eseguite. **3. Modalità di Trattamento dei dati.** L'Emittente, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati", elaborerà i dati in suo possesso con mezzi manuali e/o elettronici, assicurando idonee misure per la sicurezza dei dati stessi, nel rispetto della legge e del diritto alla riservatezza degli interessati. I dati personali sono trattati da personale dell'Emittente specificatamente incaricato per i trattamenti necessari e connessi allo svolgimento di attività precontrattuali e all'esecuzione del contratto ed anche eventualmente mediante soggetti terzi, designati responsabili del trattamento, per lo svolgimento di attività connesse e complementari. Eventuali Agenti e Promotori sono designati responsabili del trattamento. L'eventuale trattamento di dati sensibili, di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice avviene limitatamente alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, che l'Emittente assume al fine di fornire beni e servizi al Richiedente. **4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.** I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge o necessaria alla conclusione del contratto, all'emissione della Carta e all'utilizzo della stessa. Potranno essere altresì comunicati ai soggetti indicati nell'informativa rilasciata ai sensi di quanto disposto nell'art. 5 del Codice deontologico in materia di sistemi di informazione creditizia.

- Per lo svolgimento delle finalità (a) e (b) sopra indicate, i dati saranno comunicati: - a società del gruppo Citigroup nei paesi in cui esse sono presenti, nonché a entità appartenenti al gruppo Citigroup operanti in Italia per le finalità di cui al precedente punto (2a); il trasferimento dei dati all'estero avviene nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice della privacy, data la natura internazionale del servizio fornito. I dati debbono, infatti, poter essere inseriti, da parte del personale incaricato da Citigroup, nel sistema informatico e conservati nell'archivio centrale del gruppo Citigroup entrambi situati in Germania. I dati potranno essere altresì comunicati a: - società di servizi per l'acquisizione, la registrazione, l'archiviazione ed il trattamento di dati contenuti in documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto i pagamenti effettuati con la Carta; - a società che svolgono attività di elaborazione, stampa, imbastimento ed invio degli estratti conto periodici e delle altre comunicazioni ai Richiedenti, nonché archiviazione di tali comunicazioni; - a società di recupero crediti, nonché a consulenti in materia legale e autorità giudiziarie. L'elenco di queste società, e degli stati di destinazione dei dati, è disponibile presso Citibank International plc Cards via della Moscova, 3 - 20121 Milano
- Con la manifestazione dell'opzione (c2) per ricevere informazione commerciale, materiale pubblicitario, offerte dirette di prodotti o servizi del gruppo Citigroup, i dati (ad esclusione di quelli "sensibili") potranno essere comunicati, a tal fine, a società del gruppo Citigroup, di marketing e di ricerche di mercato.
- Con consenso specifico del Richiedente (e dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive) espresso (c3) per ricevere informazione commerciale, materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi di terzi, i dati (ad esclusione di quelli "sensibili") potranno essere comunicati a Società di marketing e ricerche di mercato.
- Con consenso specifico del Richiedente (e dei Richiedenti delle Carte Aggiuntive) espresso (c4) all'uso del SMS e della e-mail per l'invio, ai Richiedenti che abbiano manifestato la relativa opzione, di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di ricerche di mercato, di offerta diretta di prodotti o servizi del Gruppo Citigroup.

Tutti questi soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o, eventualmente, di responsabili del trattamento e il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile presso la sede dell'Emittente oppure sul sito internet: www.citibank.it

5. Diritti del richiedente. Il Richiedente della Carta, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ha diritto di chiedere ed ottenere dall'Emittente la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione dell'origine di tali dati, delle finalità, delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato mediante strumenti elettronici. Egli potrà, inoltre, chiedere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco dei dati stessi, qualora siano trattati in violazione di legge. Ha altresì diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati nonché, per qualsiasi motivo, al trattamento dei dati stessi per fini commerciali. **6. Titolare e Responsabile del Trattamento.** Titolare del Trattamento è l'Emittente Per informazioni attinenti al trattamento dei dati, il Richiedente potrà inviare richiesta scritta al Responsabile per tempo della Sicurezza Informatica dell'Emittente, nella sua funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali", all'indirizzo - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano.

INFORMATIVA SPECIFICA EX ART. 5 DEL CODICE DEONTOLOGICO SUI SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE

FINALITÀ DI TUTELA DEL CREDITO E DI CONTENIMENTO DEI RELATIVI RISCHI

Gentile Cliente, ai fini dell'emissione della Carta da Lei richiesta, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che servono per valutare la sua affidabilità, sarà impossibile esaminare la Sua richiesta. Queste informazioni saranno conservate presso l'Emittente. Alcune informazioni saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili dai soggetti partecipanti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un prestito, un finanziamento, una Carta di Credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it, inoltrandolo alla nostra società presso: Citibank International Plc - Via della Moscova, 3 - 20121 Milano e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati e di cui troverà più sotto i recapiti ed altre spiegazioni.

EXPERIAN Information Services, Via Carlo Pesenti n. 121/123, 00156 Roma;
CRIF S.p.A., Via Montebello 2/2, 40121 Bologna;
CTC - Consorzio Tutela del Credito, Viale Tunisia 50, 20124 Milano.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra Società per tutto ciò che è necessario per gestire la Carta ed i rapporti connessi e per adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, noi comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare saranno **estratte in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.** I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: **numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.** Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da: 1) **EXPERIAN Information Services S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Carlo Pesenti n. 121/123, 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via Carlo Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del Codice deontologico / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** SI / **ALTRO:** Experian Information Services S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it. 2) **CRIF S.p.A.**, con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Montebello 2/2, 40121 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **PARTECIPANTI:** Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tempi indicati nel Codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** SI / **ALTRO:** CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/). 3) **CTC - Consorzio per la Tutela del Credito**, viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, www.ctc.it; **TIPO DI SISTEMA:** solo negativo / **PARTECIPANTI:** banche, società finanziarie, società di leasing / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** NO. Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano; può rivolgersi al "Responsabile del Trattamento", [Responsabile pro tempore della Sicurezza Informatica dell'Emittente, nella sua funzione di "Responsabile del trattamento dei dati personali", all'indirizzo Via della Moscova, 3 - 20121 Milano oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del Codice deontologico). Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione	24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del Codice di Deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi* - si veda il sito www.garanteprivacy.it)

INFORMATIVA INTEGRATIVA A FINI ASSICURATIVI DA PARTE DI CITIBANK CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA "COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI FURTO E SMARRIMENTO E PROTEZIONE ACQUISTI", "GARANZIA VIAGGIO", "SICURI ONLINE" E "MIGLIOR PREZZO"

Ad integrazione della informativa già resa da Citibank ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, con specifico riferimento alla presente Copertura Assicurativa in caso di Furto e Smarrimento e Protezione Acquisti, "Garanzia Viaggio", "Sicuri online" e "Miglior Prezzo" si precisa che, per le finalità e nei soli limiti strettamente connessi alla esecuzione della Copertura Assicurativa in caso di Furto e Smarrimento e Protezione Acquisti, "Garanzia Viaggio", "Sicuri online" e "Miglior Prezzo" nonché per le connesse necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative, in forma anonima ove non richiesta l'identificabilità degli interessati, e nel rispetto delle pertinenti autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, potrebbero essere eseguite, anche con modalità automatizzate, operazioni di trattamento di dati sensibili, in quanto rivelatori dello stato di salute, riferiti agli Assicurati. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento prelude la copertura assicurativa. I dati saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari del trattamento, da parte di AIG, ma potrebbero, in talune limitate circostanze, essere oggetto di trattamento da parte di Citibank, sempre in qualità di autonomo titolare del trattamento, che in tal caso li tratterà con proprio personale addetto specificamente incaricato in relazione all'esecuzione del contratto e li potrebbe essa stessa comunicare ad AIG. Per tutte le altre informazioni circa i trattamenti eseguiti da Citibank rinvia all'informativa privacy resa in relazione alla richiesta della Carta di Credito.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI AIG EUROPE S.A.

Titolare del trattamento è AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiesa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n. 14 Milano; GESTAS (Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n. 14, Milano; ANACOMP ITALIA S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n. 4, Milano; INTER PARTNER ASSISTANCE SERVIZI S.p.A. Via Antonio Salandra 18, Roma. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. I dati sono trattati da AIG Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche

informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota** (AIG Europe) della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

* La valutazione del Garante è stata espressa con:

"Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie". In relazione al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Del. Garante 16 novembre 2004, n. 8, nella G.U. 23 dicembre 2004, n. 300; art. 6, comma 6, del predetto codice ivi allegato), esaminate anche le valutazioni espresse dall'organismo di verifica previsto dal medesimo codice (art. 13, commi 4 e 7), ha disposto la pubblicazione del presente avviso per indicare che i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo restino conservati nei sistemi di informazione creditizie per un termine non superiore a 36 mesi. (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54).

** I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.

GUIDA ALL'ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Relative alla Convenzione n. CL/02/500

Terminologia Contrattuale

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto e che abbia aderito al Programma Assicurativo per iscritto o tramite tecniche di comunicazione a distanza (D.Lgs. n. 206/2005).

Assicuratore:

- Per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero: AIG Vita S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Castro Pretorio n. 124, 00185 Roma. La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/1994 G.U. n. 12 del 16/01/1995 e n. 323 del 05/08/1996 G.U. n. 193 del 19/08/1996;
- Per la sola garanzia Perdita Involontaria di Impiego: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale e direzione generale in Via della Chiusa n. 2, 20123 Milano. La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 18473 del 19/03/1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24/03/1990.

Beneficiario:

- Per le garanzie Decesso (D) e Malattia Grave (MG): la Contraente;
- Per le garanzie Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT), Invalidità Permanente Totale (IPT), Ricovero Ospedaliero (RO) e Perdita Involontaria di Impiego (PII): l'Assicurato;
- In caso di contratto di assicurazione concluso mediante tecniche di vendita a distanza (come definite all'art. 50 del Codice del Consumo, D.Lgs. n. 206/2005) beneficiario di tutte le garanzie sarà l'Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi.

Carenza: periodo di tempo durante il quale il Programma Assicurativo non è efficace. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo, l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.

Contraente: Citibank International plc - 20121 Milano, Via della Moscova n. 3 - che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l'Assicuratore. Citibank International plc non è società collegata all'Assicuratore.

Franchigia Assoluta: periodo di tempo superato il quale l'Assicuratore indennizza il sinistro.

Premio: la somma versata all'Assicuratore per la copertura assicurativa prestata.

Programma Assicurativo: l'insieme delle garanzie prestate dall'Assicuratore.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'assicurazione.

1. Persone assicurabili: Possono aderire al Programma Assicurativo, i titolari di carta di credito primaria Citibank Visa che, alla data di adesione, abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

2. Copertura Assicurativa: valida senza limiti territoriali, ma l'IPT, la MG o l'ITT deve essere certificata da un medico che eserciti nell'Unione Europea. La garanzia RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell'Unione Europea. La garanzia PII è invece valida solo sul territorio dello Stato Italiano.

L'Assicurazione è assunta dall'Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente e alle dichiarazioni degli Assicurati. Il Programma Assicurativo offerto dall'Assicuratore comprende le seguenti garanzie:

- (i) in caso di **decesso (D)** per qualsiasi causa o di **invalidità permanente totale (IPT)** dell'Assicurato, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario il saldo del conto carta calcolato con riferimento al giorno che precede la data del D o del riconoscimento dell'IPT;
 - Per beneficiare della garanzia D, l'Assicurato non deve aver compiuto il 70° anno di età;
 - L'IPT implica la definitiva e totale incapacità dell'Assicurato ad attendere alla sua abituale attività lavorativa o, per l'Assicurato che svolga una professione retribuita, ad esercitare qualsiasi professione retribuita conforme alle sue qualificazioni e deve essere riconosciuta prima del compimento del 65° anno di età con certificazione medica, dopo un periodo di inabilità temporanea totale al lavoro (ITT) di almeno 12 mesi consecutivi dal giorno della prima constatazione della malattia o dalla data dell'evento in caso di infortunio.
- (ii) In caso di **inabilità temporanea totale al lavoro (ITT)** dell'Assicurato di più di 60 giorni consecutivi, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario, durante il periodo d'ITT comprovato, le rate mensili dovute **dopo i primi 60 giorni di franchigia assoluta**.
 - L'importo di ogni rata mensile pagabile è calcolato sulla base del 10% del saldo del conto carta al 1° giorno dell'interruzione del lavoro;
 - Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data di inizio dell'inabilità, esercitare una professione di lavoro autonomo che produca reddito derivante dall'esercizio di arti, professioni o imprese individuali oppure una professione di lavoro dipendente nel settore pubblico, ed interromperla totalmente su prescrizione medica, nonché non aver compiuto il 65° anno di età;
 - Nessuna nuova rata mensile è dovuta dall'Assicuratore allorché: il saldo del conto carta risulti pari a zero; intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l'età di quiescenza; siano state indennizzate 12 rate mensili consecutive (o 36 rate mensili per più periodi di inabilità distinti);
 - L'ITT non è più comprovata dal punto di vista medico;
 - Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d'indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo.
- (iii) In caso di **perdita involontaria di impiego (PII)** a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (legge 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo di inattività lavorativa di più di 60 giorni consecutivi, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario, durante il periodo di inattività comprovato, le rate mensili dovute **dopo i primi 60 giorni di franchigia assoluta**, successivi alla data di interruzione del lavoro;
 - L'importo di ogni rata mensile pagabile è calcolato sulla base del 10% del saldo del conto carta al giorno precedente quello della notifica del licenziamento;
 - Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data della notifica del licenziamento:

a) esercitare una professione di lavoro dipendente sulla base di un orario settimanale di almeno 25 ore presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato con un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; **b)** non aver compiuto il 65° anno di età; **c)** essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale, alla ricerca attiva di occupazione; **d)** ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge;

- Nessuna nuova rata mensile è dovuta dall'Assicuratore allorché: il saldo del conto carta risulti pari a zero; intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l'età di quiescenza; siano state indennizzate 12 rate mensili consecutive (o 36 rate mensili per più interruzioni di lavoro differenti).

(iv) In caso di diagnosi, fatta all'Assicurato, di una delle **Malattie Gravi (MG)** elencate di seguito, l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario il saldo del conto carta alla data della prima diagnosi della MG interrompendo ogni garanzia. Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data di diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65° anno di età.

Per MG, si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi garantite, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici garantiti: Cancro: (eccetto la leucemia linfocitica cronica, cancro non invasivi in situ e tutti i tumori della pelle), Ictus, Infarto, Insufficienza renale cronica, Intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronarica (eccetto angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser), trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo.

(v) In caso di **Ricovero Ospedaliero (RO)** dell'Assicurato, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta) l'Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate mensili dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ricovero.

- L'importo di ogni rata mensile pagabile è calcolato sulla base del 10% del saldo del conto carta al 1° giorno del RO;
- Per poter beneficiare di questa garanzia, è necessario, alla data di inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo che produca reddito derivante dall'esercizio di arti, professioni o imprese individuali oppure una professione di lavoro dipendente nel settore pubblico, ed interromperla totalmente su prescrizione medica, nonché non aver compiuto il 65° anno di età;
- Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicuratore allorché: il saldo del conto carta risulti pari a zero; siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l'età di quiescenza.

3. Carezza: un licenziamento notificato (PII) o una malattia grave diagnosticata (MG) durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma assicurativo non sono garantite. In caso di contratto di assicurazione concluso a distanza (D.Lgs. n. 206/2005) il Programma Assicurativo non prevede la copertura nei 90 giorni successivi alla data di adesione, per i casi di malattia che comportino D, IPT, ITT e RO.

4. Decorrenza della copertura: in caso di adesione al Programma Assicurativo per iscritto contestuale alla sottoscrizione del modulo di richiesta della carta di credito, le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di primo utilizzo della carta; in caso di adesione successiva tramite tecniche di comunicazione a distanza (D.Lgs. n. 206/2005), le garanzie decorrono dalle ore 24.00 della data di adesione. Le garanzie rimangono in ogni caso in vigore durante tutta la validità della carta sino al verificarsi di uno degli eventi indicati al successivo articolo 6.

5. Recesso: l'Assicurato potrà rinunciare al Programma Assicurativo nei 30 giorni successivi all'adesione, tramite lettera raccomandata A.R. inviata a Citibank International plc e/o all'Assicuratore, senza pagamento di alcuna penale. In caso di adesione tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato potrà rinunciare al Programma Assicurativo entro 30 giorni dall'adesione al Programma Assicurativo o, se successiva dalla data di ricevimento delle condizioni contrattuali e delle informazioni previste dal D.Lgs. n. 206/2005, inviando il recesso a mezzo di lettera raccomandata A/R, comunicazione via fax, e-mail o telefonica indirizzata a Citibank International plc e/o all'Assicuratore, senza pagamento di alcuna penale.

L'Assicurato avrà inoltre la facoltà di comunicare, in qualsiasi momento successivo, di non voler più beneficiare delle coperture assicurative, senza necessità di corrispondere alcuna penale. In questo caso le garanzie cesseranno a partire dalle ore 24,00 della data dell'estratto conto mensile successivo alla data di ricevimento da parte di Citibank International plc o dell'Assicuratore della comunicazione di recesso.

6. Cessazione delle coperture: le garanzie rimangono in vigore, sempre che la carta sia in corso di validità ed il premio assicurativo risulti pagato, fino al verificarsi del primo dei seguenti fatti:

- scadenza inizialmente prevista della carta di credito;
- disdetta della Convenzione CL/02/500 da parte di Citibank International plc o dell'Assicuratore;
- recesso da parte dell'Assicurato, secondo le modalità previste all'art. 5 di cui sopra;
- pagamento di una prestazione da parte dell'Assicuratore nell'ambito delle garanzie decesso, invalidità permanente totale o malattia grave dell'Assicurato;
- compimento da parte dell'assicurato del 70° anno di età relativamente alla garanzia decesso e del 65° anno di età relativamente alle garanzie IPT, MG, ITT, RO e PII.

7. Saldo del conto carta: il saldo del conto carta relativo alla carta primaria ed eventuali carte aggiuntive include il debito residuo del conto revolving e gli utilizzi delle carte non ancora addebitati sugli estratti conto dell'Assicurato.

8. Limitazione: Il saldo del conto carta massimo coperto è di € 10.000,00 per Assicurato, qualunque sia il numero delle carte alle quali è riferito. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall'ambito della prestazione pagabile. Non sono coperte le somme corrispondenti agli eventuali utilizzi della carta durante un'ITT, RO o PII o tra l'inizio dell'ITT o RO e l'eventuale successivo D, riconoscimento dell'IPT o diagnosi della MG.

9. Premio Assicurativo: il premio periodico mensile, calcolato sulla base dello **0,69%** del saldo del conto carta, sarà addebitato ogni mese da Citibank International plc sugli estratti conto dell'Assicurato. L'Assicurato autorizza sin d'ora l'addebito di detto importo mensilmente e direttamente sulla carta rilasciatagli da Citibank International plc.

10. Modifica del tasso di premio: l'Assicuratore si riserva

di modificare i tassi di premio dandone immediata comunicazione a Citibank International plc, che sarà libera di recedere dalla presente polizza, nell'ipotesi in cui, a seguito di una periodica analisi del portafoglio, i dati medi (ad esempio: età, rapporto maschi - femmine, sinistrosità, etc.) dovessero risultare non in linea con le ipotesi di tariffazione esplicitate al momento della quotazione del rischio a Citibank International plc. In tal caso l'Assicuratore o Citibank International plc comunicheranno per iscritto tale variazione all'Assicurato, con espressa previsione del diritto di recesso a favore dell'Assicurato. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta inviata alla Contraente o direttamente all'Assicuratore entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di variazione del tasso di premio.

11. Indennizzi: in caso di sinistro i relativi indennizzi sono versati dall'Assicuratore al Beneficiario.

12. Esclusioni:

- **Per D, IPT, MG, ITT e RO, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione; di un'affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all'AIDS; dell'uso non terapeutico o dell'abuso di alcool o droga; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l'Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'Assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di tutti gli altri atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.**
- **Solo per D: il suicidio avvenuto durante i primi 2 anni dalla data di adesione.**
- **Solo per IPT, ITT, MG e RO, le conseguenze: di ogni affezione psichica (salvo il caso in cui si sia reso necessario un ricovero ospedaliero di almeno 15 giorni consecutivi); di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate.**
- **Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell'età di quiescenza o dell'età necessaria per l'erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.**
- **Solo per MG: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti precedentemente alla data di adesione o durante il periodo di carenza e le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell'Assicurato già conosciuta precedentemente alla data di adesione.**
- **Solo per RO: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno**

presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica.

13. Modifiche: eventuali modifiche alle condizioni generali di assicurazione verranno notificate dall'Assicuratore all'Assicurato, anche congiuntamente all'estratto conto.

14. Comunicazioni: tutte le comunicazioni tra Citibank International plc, Assicuratore e Assicurato dovranno essere eseguite per lettera raccomandata o via fax inviati all'indirizzo del destinatario che, per l'Assicuratore sarà quello indicato nelle condizioni generali di assicurazione, per Citibank International plc quello indicato nelle condizioni generali di contratto e per l'Assicurato quello indicato nel modulo di richiesta della carta.

15. Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, dietro richiesta telefonica all'Assicuratore (**800.00.16.67**) saranno forniti all'Assicurato (o ai suoi eredi) i seguenti moduli da compilare: **1)** modulo di denuncia sinistro; **2)** modulo di rapporto medico (solo per D, IPT, MG e ITT); **3)** modulo per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili dell'Assicurato (D.Lgs. 196/2003). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando i moduli prestampati forniti, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati alla fine del modulo di denuncia. L'Assicuratore ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. L'Assicuratore si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti o perizie mediche per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di indennizzo, l'Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari.

16. Reclami: eventuali reclami scritti, se riguardanti il rapporto contrattuale andranno indirizzati a Citibank International plc Ufficio Reclami, Via della Moscova n. 3 - 20121 Milano via posta, oppure via fax allo 02/63192737. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle garanzie Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale al lavoro e Ricovero Ospedaliero devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Vita S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Castro Pretorio n. 124 - 00185 Roma - Tel. 06/492161 - Fax 06/49216300 - Indirizzo e-mail: reclami@aig.com. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego devono essere inoltrati per iscritto a: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Reclami - Via della Chiusa n. 2 - 20123 Milano - Fax 02/3690222.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA INTEGRATIVA A FINI ASSICURATIVI DA PARTE DI CITIBANK CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ad integrazione della informativa già resa da Citibank ai sensi dell'art. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, con specifico riferimento al presente Programma Assicurativo si precisa che, per le finalità e nei soli limiti strettamente connessi alla esecuzione del Programma Assicurativo, nonché per le connesse necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative, in forma anonima ove non richiesta l'identificabilità degli interessati, e nel rispetto delle pertinenti autorizzazioni generali del Garante per la protezione dei dati personali, potrebbero essere eseguite, anche con modalità automatizzate, operazioni di trattamento di dati sensibili, in quanto rivelatori dello stato di salute, riferiti agli Assicurati. Il conferimento di tali dati non è obbligatorio, ma il mancato conferimento preclude la copertura assicurativa. I dati saranno trattati, in qualità di separati e autonomi titolari del trattamento, da parte di AIG Vita Spa e AIG Europe SA, ma potrebbero, in talune limitate circostanze, essere oggetto di trattamento da parte di Citibank, sempre in qualità di autonomo titolare del trattamento, che in tal caso li tratterà con proprio personale addetto specificamente incaricato in relazione all'esecuzione del contratto e li potrebbe essa stessa comunicare a AIG Vita Spa e AIG Europe SA. Per tutte le altre informazioni circa i trattamenti eseguiti da Citibank rinvia all'informativa privacy resa in relazione alla richiesta della Carta di Credito.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI AIG EUROPE S.A, RELATIVO ALLA GARANZIA ASSICURATIVA PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO

Titolare del trattamento è AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via della Chiusa n. 2 Milano, Tel. 02/36901, Fax 02/3690222. Alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n. 14 Milano, GESTAS (Gestioni Assicurate) S.r.l. Via Inverigo n. 14 Milano, ANACOMP ITALIA S.r.l. Vicolo D. Pantaleoni n. 4 Milano. Per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy rivolgersi presso la Direzione Generale di AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. I dati sono trattati da AIG Europe S.A. - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti indicati nella nota^{(1) - AIG Europe} della presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come

vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI AIG VITA SPA RELATIVA ALLE GARANZIE ASSICURATIVE DECESSO, INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE, MALATTIA GRAVE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO

La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi^{(2) - AIG Vita}, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati dalla Nostra società, AIG Vita S.p.A. (titolare del trattamento), al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti^{(3) - AIG Vita}. A tali scopi Lei potrebbe fornire alla Nostra società eventuali dati sensibili^{(4) - AIG Vita} (come, ad esempio, le informazioni riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all'esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di un eventuale sinistro). Il conferimento dei Suoi dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito delle Nostre strutture, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: **(i)** società del Nostro gruppo e a società di Nostra fiducia, che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento^{(5) - AIG Vita}, nonché **(ii)** ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto^{(6) - AIG Vita}. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti è disponibile sul sito internet: www.aigvita.com. Taluni Suoi dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all'Unione Europea e negli U.S.A.^{(7) - AIG Vita} qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. La invitiamo pertanto a rilasciare alla Nostra società, con la sottoscrizione della clausola posta nel contratto di finanziamento, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà consultare i Suoi dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al Responsabile del Dipartimento Bancassurance, in qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati, presso AIG Vita S.p.A., Viale Castro Pretorio 124 - 00185 Roma, Tel. 06/492161, Fax 06/49216300, e-mail sede.roma@aig.com.

(1 - AIG Europe)	I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, ANIA, ISVAP, Casellario Centrale Infortuni.	partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 196/2003).
(2 - AIG Vita)	Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.	(5 - AIG Vita) In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informativi o di archiviazione.
(3 - AIG Vita)	Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, co-assicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.	(6 - AIG Vita) In particolare i dati personali potranno essere comunicati ad ANIA, ISVAP, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni.
(4 - AIG Vita)	Per dato sensibile si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a	(7 - AIG Vita) Precisamente alla società di riassicurazione ed alla capogruppo AIG cui la Nostra società è tenuta a trasmettere un rapporto relativo ai sinistri di particolare entità

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ALLEGATO N. 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI/CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano all'Assicurato/Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela dell'Assicurato/Contraente;
- b)** prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano all'Assicurato/Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c)** sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale dell'Assicurato/Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dall'Assicurato/Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d)** informano l'Assicurato/Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Assicurato/Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e)** consegnano all'Assicurato/Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f)** possono ricevere dall'Assicurato/Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1.** assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2.** ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3.** denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

ALLEGATO N. 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE ALL' ASSICURATO/CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare all'Assicurato/Contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela dell'Assicurato/Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con l'Assicurato/Contraente:

- Cognome, nome, numero e data di iscrizione alla relativa Sezione (E) del RUI dell'intermediario che entra in contatto con l'Assicurato/Contraente sono esplicitamente indicati nel Modulo di Richiesta della Carta di Credito;
- CITICORP FINANZIARIA SPA - CITIFIN, con sede legale in Via della Moscova n. 3 - 20121 Milano, Tel 02/63191, sito internet: www.citifinancial.it iscritta alle Sezione D del RUI il 27/8/2007 con N. D000198687;
- Per i contatti telefonici: NUMERO VERDE CITIBANK 800.080.030; QUASAR srl, Via Checov n. 52 - 20100 Milano Tel. 02/89636627; AIG EUROPE - AIG ME Via della Chiusa n. 2 - 20123 Milano n. verde 800.123.789

-
-
- La denominazione sociale delle imprese di cui sono offerti i prodotti sono AIG VITA S.p.A. e AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia.
 - L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE I BIS - Informazioni generali sull'intermediario abilitato ad operare in Italia

- CITIBANK INTERNATIONAL PLC, intermediario registrato nel REGNO UNITO con n. 122342 (registro consultabile all'indirizzo internet: www.fsa.gov.uk), sede secondaria in Italia: Via della Moscova n. 3 - 20121 MILANO Tel. 02 6319.1 Fax 02/6319.2250, sito internet: www.citibank.it - Responsabile Sede secondaria: Alan Duffell.
- CITIBANK INTERNATIONAL PLC ha iniziato l'attività di intermediazione in Italia in data 8 settembre 2005
- L'autorità di vigilanza dello stato membro d'origine è l'FSA (Financial Services Authority)

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse:

- a) l'intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante di assicurazione è detentrica di nessuna partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;
- c) l'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o di più imprese di assicurazione ed informa l'Assicurato/Contraente del suo diritto di richiedere l'indicazione della denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

Le informazioni si riferiscono sia al soggetto che entra in contatto con l'Assicurato/Contraente che all'intermediario per il quale è svolta l'attività.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela dell'Assicurato/Contraente

- a) I premi pagati dall'Assicurato/Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, l'Assicurato/Contraente ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa di assicurazione coinvolta; l'Assicurato/Contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Assicuratore entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa.